

GIURISPRUDENZA ITALIANA

edicolaprofessionale.com/giurit

dal 1849

Novembre 2018

Direzione

Adolfo Angeletti - Sergio Chiaroni
Claudio Consolo - Gastone Cottino
Enrico Gabrielli - Francesco Palazzo
Mattia Persiani - Mariano Profito - Pietro Rescigno
Giorgio Spangher - Francesco Tesauro

Successione e tutela degli incapaci

Revocazione e ricorso per cassazione
nel processo tributario

Affidamento diretto del servizio di trasporto
locale ferroviario

Rapporti tra riciclaggio e autoriciclaggio

Percorsi di giurisprudenza

Revoca giudiziale dell'amministratore di condominio

Dottrina e attualità giuridiche
Onere della prova

Posta Italiana s.p.a. - spedizione in abb. post. - D.L. 485/2010 (conv. in L. 27/07/2010, n. 488 art. 1, comma 1, DDB/MI) - ISSN 1125-8029



 Wolters Kluwer

UTET
GIURIDICA



Indice sommario

Recentissime

Cassazione civile	<p>Danni morali subiti dal coniuge per l'infortunio sul lavoro occorso al marito: prescrizione Cassazione civile, Sez. lav., 25 settembre 2018, n. 22690 2311</p> <p>La strada privata di accesso al condominio consente al condominio di inserirvi una fogna Cassazione civile, Sez. II, 25 settembre 2018, n. 22642 (ordinanza) 2312</p> <p>Equo indennizzo per l'irragionevole durata del processo civile Cassazione civile, Sez. II, 25 settembre 2018, n. 22624 (ordinanza) 2313</p> <p>La ristrutturazione edilizia deve rispettare superficie e volume precedenti Cassazione civile, Sez. II, 25 settembre 2018, n. 22621 (ordinanza) 2314</p> <p>L'assegno divorzile, corrisposto in unica soluzione, legittima la pensione di reversibilità Cassazione civile, Sez. un., 24 settembre 2018, n. 22434 2315</p> <p>È ammissibile la domanda di arricchimento senza causa a modifica dell'adempimento Cassazione civile, Sez. un., 13 settembre 2018, n. 22404 2316</p> <p>Validità dell'ipoteca su immobile alienato prima dell'iscrizione se la vendita è trascritta dopo Cassazione civile, Sez. III, 30 agosto 2018, n. 21385 2317</p> <p>La Asl non risponde del difetto del feto aggravato dalla diagnosi del ginecologo Cassazione civile, Sez. III, 21 agosto 2018, n. 20829 2318</p> <p>Conflitto di competenza tra rilevazione e dichiarazione non oltre la prima udienza Cassazione civile, Sez. VI, 2 agosto 2018, n. 20445 (ordinanza) 2319</p> <p>Giurisdizione sull'inadempimento del contratto concluso con la P.A. Cassazione civile, Sez. un., 31 luglio 2018, n. 20347 2321</p>
Cassazione penale	<p>Confine tra l'arresto in flagranza ad opera di privati e l'illecito penale Cassazione penale, Sez. V, 23 ottobre 2018 (ud. 20 settembre 2018), n. 48332 ... 2322</p> <p>La distinzione tra atti preparatori ed esecutivi per la punibilità del tentativo Cassazione penale, Sez. II, 17 ottobre 2018 (ud. 14 settembre 2018), n. 47295 ... 2323</p> <p>Esercizio del diritto dell'indagato di partecipazione all'udienza di riesame Cassazione penale, Sez. VI, 15 ottobre 2018 (ud. 20 giugno 2018), n. 46801 2324</p>
Consiglio di Stato	<p>Grave negligenza o malafede in materia di appalti e valutazioni della P.A. Consiglio di Stato, Sez. V, 17 settembre 2018, n. 5424 2325</p> <p>Annullamento con rinvio nel giudizio amministrativo Consiglio di Stato, Ad. plen., 5 settembre 2018, n. 14 2327</p> <p>Metodo antiturbativa e applicazione del c.d. "fattore di correzione" Consiglio di Stato, Ad. plen., 30 agosto 2018, n. 13 2328</p> <p>Rideterminazione del quantum del contributo di costruzione e legittimo affidamento Consiglio di Stato, Ad. plen., 30 agosto 2018, n. 12 2329</p>
Corti Europee	<p>Eccezione all'obbligo del segreto professionale per la Banca d'Italia Corte di giustizia dell'Unione europea, Sez. V, 13 settembre 2018, C-594/16 2331</p> <p>Tribunale Arbitrale per lo Sport e rispetto dei principi del giusto processo Corte europea dei diritti dell'uomo, Sez. III, 2 ottobre 2018, ricorsi n. 40575/10 e 67474/10 2332</p> <p>Libertà di espressione e diritto alla vita privata nel contesto di campagne anti-abortioniste Corte europea dei diritti dell'uomo, Sez. V, 20 settembre 2018, ricorsi n. 3682/10, 3687/10, 9765/10 e 70693/11 2335</p>

Diritto Civile

Franchising	<p>Cassazione civile, Sez. III, 10 maggio 2018, n. 11256 (ordinanza) 2337</p> <p>Il franchising: squilibrio contrattuale e interpretazione costituzionalmente orientata, di Stefano D'Andrea</p>
Accessione e comunione ordinaria	<p>Cassazione civile, Sez. un., 16 febbraio 2018, n. 3873 2349</p> <p>L'accessione della costruzione eseguita dal comproprietario sul suolo comune di Cristiano Cicero</p>
Responsabilità civile	<p>Cassazione civile, Sez. III, 7 dicembre 2017, n. 29332 2353</p> <p>Risarcibilità del danno parentale: la convivenza non è una condicio sine qua non di Camilla Scalvini</p>

Alea razionale e scenari probabilistici	Cassazione civile, Sez. II, 27 ottobre 2017, n. 25624 (ordinanza) Alea razionale e scenari probabilistici nel vitalizio alimentare di Daniele Maffeis	2357
Buona fede	Cassazione civile, Sez. III, 13 ottobre 2017, n. 24071 Il contatto sociale qualificato in un contesto contrattuale , di Davide Melano Bosco	2361
Successioni a causa di morte	Cassazione civile, Sez. II, 15 settembre 2017, n. 21456 Sulla tutela degli incapaci cui è devoluta un'eredità , di Gianluca Sicchiero	2366

Diritto Processuale Civile

Competenza e giurisdizione civile	Corte di giustizia, 8 marzo 2018, causa C-64/17 Titoli di giurisdizione e contratto di concessione di vendita , di Ennio Piovesani	2375
Processo tributario	Cassazione civile, Sez. trib., 8 giugno 2018, n. 14935 Il rapporto tra revocazione e ricorso per cassazione nel processo tributario di Alessandro Turchi	2382
Divisione endoese cutiva	Corte d'Appello di Ancona, Sez. II, 28 maggio 2018, n. 660 Divisione endoese cutiva, giudice naturale e tutela dei creditori di Francesco Fradeani	2386
Riduzione dell'ipoteca	Tribunale Foggia, Sez. II civ., 28 luglio 2018 (ordinanza) La tutela d'urgenza è ammissibile per la riduzione dell'ipoteca giudiziale di Vito Amendolagine	2391

Diritto Commerciale

Banche	Corte costituzionale, 15 maggio 2018, n. 99 Proprietà azionaria e diritto societario speciale (bancario): limiti al rimborso di Luca Boggio	2395
Concordato fallimentare	Cassazione civile, Sez. un., 28 giugno 2018, n. 17186 Chi formula la proposta di concordato non può votarla: il dictum delle Sezioni unite , di Marina Spiotta	2407
Marchio d'impresa	Cassazione civile, Sez. I, 28 febbraio 2018, n. 4771 (ordinanza) La Cassazione nega la rilevabilità d'ufficio della nullità assoluta del marchio di Stefano Carasso	2418

Diritto del Lavoro

Ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca	Cassazione civile, Sez. un., 11 aprile 2018, n. 8985 Il labirinto normativo sulla promozione di ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca , di Rosario Santucci	2425
Malattia professionale	Cassazione civile, Sez. lav., 5 marzo 2018, n. 5066 L'organizzazione del lavoro e l'eziologia della malattia professionale di Gian Marco Lettieri	2436
Svolgimento di mansioni dirigenziali	Cassazione civile, Sez. lav., 10 gennaio 2018, n. 350 Lo svolgimento di mansioni dirigenziali da parte di un dipendente pubblico di Jole Buggea	2442

Arbitrato

Mutamento giurisprudenziale e rimessione in termini	Cassazione civile, Sez. I, 2 agosto 2018, n. 20472 (ordinanza) Recupero dei motivi di nullità del lodo per errori di diritto non svolti tempestivamente? , di Federica Godio e Marcello Stella	2449
---	--	------

Diritto Amministrativo

Deferimento all'Adunanza plenaria	Consiglio di Stato, Ad. plen., 9 maggio 2018, n. 8 L'Adunanza plenaria in funzione paranormativa: considerazioni sull'art. 99 c.p.a di Mario Esposito	2461
Trasporto pubblico locale	T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 14 maggio 2018, n. 255 (ordinanza) L'affidamento diretto del servizio di trasporto passeggeri per ferrovia al vaglio della Corte di Giustizia , di Annalisa Giusti	2465

Diritto Penale

Riciclaggio e autoriciclaggio	Cassazione penale, Sez. II, 18 aprile 2018 (c.c. 17 gennaio 2018), n. 17235 La "quadratura" impossibile: l'opzione <i>minimal</i> della Cassazione sul concorso di persone nel(l'auto-)riciclaggio , di Stefano Cavallini	2475
Dolo in ambito medico	Cassazione penale, Sez. I, 3 aprile 2018 (ud. 22 giugno 2017), n. 14776 Chirurgia inutile per denaro con morte del paziente: dolo o preterintenzione? di Alberto Cappellini	2484

Diritto Processuale Penale

Inammissibilità delle impugnazioni	Cassazione penale, Sez. VI, 7 giugno 2018 (c.c. 19 gennaio 2018), n. 26032 (ordinanza) Le Sezioni unite sulla inammissibilità delle impugnazioni <i>inaudita altera parte</i> di Luigi Annunziata	2493
Costituzione di parte civile a mezzo del sostituto processuale	Cassazione penale, Sez. un., 16 marzo 2018 (c.c. 21 dicembre 2017), n. 12213 ... Le Sezioni unite sulla costituzione di parte civile a mezzo del sostituto processuale , di Raffaella Atzori	2502

Percorsi di giurisprudenza

Comunione e condominio	Revoca giudiziale dell'amministratore di condominio a cura di Vito Amendolagine	2510
------------------------	---	------

Dottrina e attualità giuridiche

Prove	Onere della prova a cura di Salvatore Patti	2516
-------	---	------

Diritto Processuale Civile

a cura di Sergio Chiarloni

con Chiara Besso, Mauro Bove, Antonio Carratta,
Elena D'Alessandro e Achille Saletti

Competenza e giurisdizione civile

Corte di giustizia, 8 marzo 2018, causa C-64/17 – Pres. Rosas – Rel. Toader – Bobek (avv. gen) – Saey Home & Garden c. Lusavouga-Máquinas e Acessórios Industirais SA.

Competenza e giurisdizione civile – Giurisdizione (proroga consensuale della) – Art. 25 Reg. (UE) n. 1215/2012 – Portata della clausola di scelta del foro

Ai sensi dell'art. 25, par. 1, Reg. (UE) n. 1215/2012, la clausola attributiva di competenza contenuta in un contratto può, in linea di principio, esplicitare i suoi effetti soltanto nei rapporti tra le parti che hanno prestato il loro accordo alla stipulazione di tale contratto. (Massima non ufficiale)

Competenza e giurisdizione civile – Giurisdizione (proroga consensuale della) – Art. 25 Reg. (UE) n. 1215/2012 – Clausola di scelta del foro contenuta in condizioni generali menzionate unicamente in fatture – Requisiti di forma – Insussistenza

L'art. 25, par. 1, Reg. (UE) n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, con riserva delle verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, una clausola attributiva di competenza stipulata, in condizioni generali

di vendita menzionate in fatture emesse da una delle parti contraenti, non soddisfa i requisiti previsti dalla disposizione in parola.

Competenza e giurisdizione civile – Giurisdizione in materia contrattuale – Art. 7, punto 1, lett. b), secondo trattino, Reg. (UE) n. 1215/2012 – Contratto di concessione di vendita – Prestazione di servizi – Criteri

L'art. 7, punto 1, Reg. (UE) n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che il giudice competente, ai sensi di tale disposizione, a conoscere di una domanda risarcitoria relativa alla risoluzione di un contratto di concessione di vendita, concluso fra due società stabilite e operanti in due Stati membri diversi, per la commercializzazione di prodotti sul mercato nazionale di un terzo Stato membro, in cui nessuna delle due suddette società dispone di succursali o di stabilimenti, è quello dello Stato membro in cui si trova il luogo della prestazione principale dei servizi, come si evince dalle disposizioni del contratto nonché, in assenza di disposizioni siffatte, dall'esecuzione effettiva del contratto stesso, e, in caso di impossibilità di determinarlo su tale base, quello del domicilio del prestatore.

Per il testo della sentenza v. <https://www.curia.europa.eu>.

Titoli di giurisdizione e contratto di concessione di vendita

Ennio Piovesani*

Con la sentenza Corte di giustizia, 8 marzo 2018, causa C-64/17, la Corte di giustizia si pronuncia sui criteri di allocazione della giurisdizione in relazione ad una controversia scaturita da un rapporto di concessione di vendita. La Corte ritiene che, ai sensi dell'art. 25, Reg. (UE) n. 1215/2015, la giurisdizione su tale controversia non possa esser prorogata dalla clausola di scelta del foro contenuta nelle condizioni generali menzionate unicamente nelle fatture emesse dalla concedente in relazione alle singole vendite effettuate nell'ambito del rapporto di concessione, fatta salva diversa valutazione da parte della corte nazionale. Di conseguenza, ritenendo applicabile l'art. 7, punto 1, lett. b), Reg. (UE) n. 1215/2012, la Corte individua quale giudice internazionalmente competente il giudice del luogo di prestazione dei servizi.

Il caso

L'interruzione dell'esecuzione di un contratto verbale di concessione di vendita è all'origine della con-

troversia rispetto alla quale deve essere determinata la giurisdizione.

Nella specie, tra il 2013 ed il 2014, la società belga

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un *referee*.

Saey Home & Garden incarica oralmente la società portoghese Lusavouga-Máquinas e Acessórios Industriais di promuovere e distribuire in esclusiva (con l'eccezione di un solo cliente) propri prodotti sul territorio spagnolo. Dal gennaio al luglio 2014, la concessionaria portoghese trasmette gli ordini di acquisto e la concedente belga emette le relative fatture. Tali documenti fiscali fanno menzione delle condizioni generali di vendita della concedente, nelle quali figura una clausola di scelta del foro belga, così formulata: "any dispute of any nature wathsoever¹ shall be the exclusive jurisdiction of the courts of Kortrijk"². Nel luglio 2014, la concedente dichiara alla concessionaria di voler interrompere il rapporto contrattuale. La concessionaria, quindi, in data 15 giugno 2015, si rivolge al Tribunal de Comarca de Aveiro, in Portogallo, chiedendo la condanna della concedente al pagamento delle indennità e dei risarcimenti che ritiene dovuti in conseguenza dell'interruzione del rapporto. La convenuta eccepisce il difetto di giurisdizione portoghese, avuto riguardo al luogo in cui è avvenuta la presa in consegna dei prodotti da parte della concessionaria (il Belgio) e della clausola di scelta del foro belga. Il tribunale respinge l'eccezione ed afferma la propria giurisdizione ex art. 7, punto 1, lett. a), Reg. (UE) n. 1215/2012, quale giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio. In appello, avanti al Tribunal de Relação do Porto, la concessionaria contesta la decisione del giudice di prime cure, rilevando come, in applicazione della norma richiamata, la giurisdizione spetterebbe al giudice spa-

gnolo, in quanto l'attività di distribuzione è stata svolta in Spagna. Viene quindi proposta la questione pregiudiziale alla Corte di giustizia³.

La questione centrale è quella relativa alla clausola di proroga della giurisdizione in favore dei giudici belgi. Infatti, se la clausola fosse valida ed efficace, in quanto esclusiva, prorogherebbe la giurisdizione in favore del giudice belga ed escluderebbe la competenza internazionale del giudice di qualsiasi altro Stato membro. Il riferimento normativo è quindi l'art. 25 Reg. (UE) n. 1215/2012⁴ che disciplina gli accordi di scelta del foro nell'ambito dello spazio giudiziario europeo⁵.

Dopo aver ricordato che i requisiti di cui all'art. 25 Reg. (UE) n. 1215/2012 devono essere interpretati restrittivamente, la Corte di giustizia rileva come la clausola di scelta del foro belga non risponda al requisito di forma scritta (o di prova scritta) di cui alla lett. a) dell'art. 25, par. 1, Reg. (UE) n. 1215/2012, in quanto contenuta in condizioni generali menzionate unicamente nelle fatture emesse dalla concedente in relazione alle singole vendite e non già in un documento sottoscritto dalle parti. La Corte non prende posizione sugli ulteriori requisiti formali di cui all'art. 25, par. 1, Reg. (UE) n. 1215/2012, lasciando alla corte nazionale la valutazione circa l'eventuale conclusione della clausola in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra loro o in una forma ammessa da un uso del commercio internazionale, rispettivamente ai sensi della lett. b) e c) dell'art. 25, par. 1, Reg. (UE) n. 1215/2012.

¹ L'espressione "wathsoever" è presente nella versione italiana, bulgara, spagnola, ceca, danese, lettone, lituana, ungherese, polacca, croata e portoghese della sentenza. Nelle altre versioni linguistiche si legge correttamente "wathsoever". Dalla versione svedese, dove il termine corretto è riportato tra parentesi quadre, si evince che l'errore era presente all'interno della clausola.

² La traduzione della clausola è: "qualsiasi controversia, di qualsiasi natura, sarà di competenza esclusiva dei giudici di Courtrai". Corte di giustizia, Saey Home & Garden, punto 16.

³ Con l'accordo dell'avvocato generale (M. Bobek), la Corte decide senza conclusioni.

⁴ V., per tutti, sull'art. 25 Reg. (UE) n. 1215/2012, M. Salvadori, *Gli accordi di scelta del foro nello spazio giudiziario europeo*, Giappichelli, Torino, 2018, M.L. De Maestri, *La proroga di giurisdizione nel nuovo regolamento UE n. 1215/2012 (Bruxelles I bis)*, in *Dir. Comm. Int.*, 2014, 607 e segg., S.M. Carbone, *Gli accordi di proroga della giurisdizione e le convenzioni arbitrali nella nuova disciplina del regolamento (UE) 1215/2012*, in *Dir. Comm. Int.*, 2013, 651 e segg. e F. Pocar, *Brevi riflessioni in tema di revisione del regolamento Bruxelles I e clausole di scelta di foro*, in *Dir. Comm. Int.*, 2012, 327 e segg.; sull'art. 23 Reg. (CE) n. 44/2001, F.C. Villata, *L'attuazione degli accordi di scelta del foro nel regolamento Bruxelles I*, Padova, 2012; sull'art. 17 Convenzione di Bruxelles del 1968, I. Queirolo, *Gli accordi sulla competenza giurisdizionale: tra diritto comunitario e diritto interno*, Padova, 2000; e, in generale sul Reg. (UE) n. 1215/2012, S.M. Carbone, C. Tuo, *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale*, Torino, 2016. Per un'analisi della disciplina sulla proroga della giurisdizione contenuta anche in altri strumenti di diritto internazionale privato uniforme, v., per tutti, T.C. Hartley, *Choice-of-court Agreements under the European and International Instruments: The Brussels I Regulation, the Lugano Convention and*

the Hague Choice of Court Convention, Oxford University Press, Oxford, 2013; e, per una prospettiva comparatistica, v. G. Cuni-berri, *Conflict of Laws: A Comparative Approach*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton, 2017, 258 e segg.

⁵ Quella in commento rappresenta la prima sentenza della Corte di giustizia interpretativa dell'art. 25 Reg. (UE) n. 1215/2012 che, come noto, ha sostituito l'art. 23 Reg. (CE) n. 44/2001, norma, quest'ultima che, a sua volta, ha preso il posto dell'art. 17 Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968. Considerato che la concessionaria spiegava l'azione giudiziaria dopo il 10 gennaio 2015, ossia successivamente alla data di applicazione del Reg. (UE) n. 1215/2012, ai sensi del suo art. 66, par. 1, la Corte di giustizia e la corte nazionale hanno scrutinato la clausola di scelta del foro belga nel prisma dell'art. 25 del regolamento, ancorché tale clausola fosse stata pattuita tra il 2013 ed il 2014 (quindi anteriormente alla data di applicabilità del Reg. (UE) n. 1215/2012). Diversamente, certa giurisprudenza italiana – sia di legittimità (da ultimo, cfr. Cass., Sez. un., 19 settembre 2017, n. 21622) sia di merito (cfr. Trib. Livorno, 21 novembre 2017, non pubblicata) – ha fatto applicazione dell'art. 23 Reg. (CE) n. 44/2001 anche nell'ambito di giudizi instaurati dopo il 10 gennaio 2015, motivando tale scelta con riferimento alla data di conclusione delle clausole di scelta del foro, anteriore alla data di applicabilità del Reg. (UE) n. 1215/2012. In un altro caso, invece, l'art. 25 Reg. (UE) n. 1215/2012 è stato applicato "con troppo anticipo": con sentenza – non pubblicata – del 7 novembre 2016, il Tribunale di Cuneo ha fatto riferimento alla norma per declinare la giurisdizione italiana sull'azione spiegata in data 4 dicembre 2014, in spregio della clausola di scelta del foro tedesco conclusa l'8 novembre 2013. Sulla successione delle norme che disciplinano la proroga della giurisdizione nell'ambito del c.d. spazio giudiziario europeo, v., per tutti, M. Salvadori, *op. cit.*, 24 e segg.

La corte nazionale è inoltre competente a determinare la portata della clausola, affinché sia accertato se possa prorogare la giurisdizione del giudice belga e derogare la competenza internazionale del giudice portoghese anche sulla controversia scaturita dal contratto di concessione.

In assenza di indicazioni da parte della corte nazionale che permettano di accertare l'esistenza di una valida clausola esclusiva di scelta del foro, la Corte di giustizia procede all'individuazione del giudice internazionalmente competente sulla scorta del titolo di giurisdizione di cui all'art. 7, punto 1, Reg. (UE) n. 1215/2012.

Chiarito che, in linea di principio, il contratto di concessione è un "contratto di prestazione di servizi" ai fini del secondo trattino della lett. b) dell'art. 7, punto 1, Reg. (UE) n. 1215/2012, la Corte afferma che, quando l'obbligazione caratteristica del contratto deve esser prestata in diversi Stati membri, ha giurisdizione il giudice dello Stato membro del "luogo della prestazione principale dei servizi, quale risultante dalle disposizioni del contratto nonché, in assenza di disposizioni siffatte, dall'esecuzione effettiva del contratto stesso, e, in ogni caso di impossibilità di stabilirlo su tale base, il luogo in cui il prestatore è domiciliato"⁶. E ciò, anche se, come nel caso di specie, lo Stato membro in cui si trovi il luogo della prestazione principale dei servizi non coincida con quello in cui le parti contraenti hanno rispettivamente la propria sede, nonché proprie succursali o propri stabilimenti.

Concessione di vendita e clausola di scelta del foro

La valutazione dell'ampiezza della clausola di scelta del foro è un'operazione che precede logicamente la verifica della sussistenza dei requisiti formali. Nel caso di specie, la portata della clausola potrebbe estendersi al contratto (quadro) di concessione di vendita e non esser limitata alle singole vendite (collegate), che vanno tenute distinte dal primo.

Come ha osservato la Corte di giustizia nella sentenza *Corman-Collins*⁷ del 2013, la distinzione è ampiamente accettata negli ordinamenti dei singoli Stati

membri⁸, dove il contratto di concessione è concepito quale "accordo quadro, che stabilisce le norme generali applicabili in futuro ai rapporti tra il concedente e il concessionario per quanto riguarda i loro obblighi di fornitura e/o approvvigionamento e prepara i successivi contratti di vendita"⁹.

Nella pratica degli affari, la disciplina delle singole vendite, effettuate nell'ambito del contratto di concessione stipulato in forma scritta, è ricondotta alle condizioni generali di vendita della concedente, richiamate nel contratto quadro e ad esso allegate¹⁰. Nell'ipotesi in cui il contratto di concessione sia stipulato oralmente, non è infrequente che le condizioni generali siano menzionate negli ordini, nelle conferme d'ordine, nei documenti di trasporto e persino nelle fatture emesse dalla concedente in relazione alle singole vendite e trasmesse alla concessionaria.

Qualora le condizioni generali – o lo stesso contratto di concessione – contengano una clausola di scelta del foro, è necessario anzitutto distinguere¹¹ se le controversie sorgano dal contratto quadro o dai negozi ad esso collegati, oppure da entrambe, per poi valutare se tali controversie rientrino o meno entro la portata della clausola.

L'effetto di proroga riconosciuto dall'art. 25 Reg. (UE) n. 1215/2012 si estende infatti alle sole controversie che sorgono da un "rapporto giuridico determinato". A tal proposito, nella sentenza *Refcomp* del 2013, la Corte di giustizia ha affermato che quello della determinatezza del rapporto giuridico è un requisito sostanziale inerente all'oggetto della clausola di scelta del foro previsto all'art. 23 Reg. (CE) n. 44/2001, ora 25 Reg. (UE) n. 1215/2012¹².

La stessa sentenza *Refcomp* è richiamata nella pronuncia in commento nella parte in cui la Corte ha meglio precisato la portata soggettiva delle clausole di scelta del foro, che spiegano i loro effetti "soltanto nei rapporti tra le parti che abbiano prestato il loro consenso alla stipulazione di tale contratto"¹³. In altri casi, la Corte ha specificato che la portata di una clausola di scelta del foro è limitata "alle sole controversie che hanno origine dal rapporto giuridico in occasione del quale tale clausola è stata conclusa"¹⁴ e che ciò "ha lo scopo di evitare che una parte sia colta di

⁶ Corte di giustizia, *Saey Home & Garden*, punto 45.

⁷ Corte di giustizia, 19 dicembre 2013, causa C-9/12, *Corman-Collins SA c. La Maison du Whisky SA*, ECLI:EU:C:2013:860.

⁸ Con riferimento all'ordinamento italiano, v., per tutti, S. Bortolotti, *Il contratto di concessione di vendita*, in F. Bortolotti (a cura di), *Contratti di distribuzione*, Wolters Kluwer Italia, Milano, 2017, 543.

⁹ Corte di giustizia, *Corman-Collins*, punto 28.

¹⁰ Cfr. F. Bortolotti, *Il contratto internazionale*, Wolters Kluwer Italia, Milano, 2017, 379; S. Bortolotti, *op. cit.*, 561, dove si riporta il seguente esempio di clausola: "Tutte le vendite del Concedente al Concessionario saranno disciplinate dalle condizioni generali di vendita del Concedente, allegate al presente contratto".

¹¹ La distinzione è necessaria anche ai fini dell'individuazione della disciplina sostanziale applicabile, rispettivamente, al contratto internazionale di concessione ed alle singole vendite. Cfr. App.

Milano, 5 aprile 2005, in *Contratti*, 2006, XII, 1101 e segg., ed *ivi* la nota di E. Calzolaio.

¹² Corte di giustizia, 7 febbraio 2013, causa C-543/10, *Refcomp SpA c. Axa Corporate Solutions Assurance SA et alia*, ECLI:EU:C:2013:62, punto 25. Nella versione italiana della sentenza si parla di unica "condizione di merito", espressione non dissimile da quella impiegata nella versione francese, spagnola e tedesca (rispettivamente, "condition de fond", "requisito de fondo" e "inhaltliche Voraussetzung") che però nella versione inglese viene tradotta in "substantive condition".

¹³ Corte di giustizia, *Saey Home & Garden*, punto 31, terzo periodo, dove si cita Corte di giustizia, *Refcomp*, punto 29.

¹⁴ Il principio è stato enunciato nel caso in cui si trattava di valutare se le controversie fra azionisti e società per azioni rientrassero all'interno della clausola di scelta del foro contenuta nello statuto societario; e successivamente ribadito nel caso in cui erano

sorpresa dall'attribuzione, ad un foro determinato, dell'insieme delle controversie che sorg[ano] nei rapporti che essa intrattiene con la controparte e che trov[ino] origine in rapporti diversi da quello in occasione del quale è stata convenuta l'attribuzione di competenza"¹⁵.

Conformemente a questa prospettazione, le Sezioni Unite della Corte di cassazione italiana nel 2006¹⁶ hanno ritenuto che la clausola di deroga del foro contenuta nel contratto (asseritamente) collegato (nel caso di specie, un contratto di deposito) non fosse, in ragione del semplice collegamento negoziale, suscettibile di derogare la giurisdizione italiana anche in riferimento alle controversie scaturenti dal contratto di concessione¹⁷.

Anche i giudici belgi¹⁸, osservando che "[d]e (...) concessieovereenkomst is verschillend van de overeenkomst omtrent de aan- en verkopen"¹⁹ – o meglio, che "[e]n concessieovereenkomst kan niet herleid worden tot loutere aan- en verkooptransacties (...)"²⁰ –, hanno escluso che la clausola di scelta del foro stipulata in relazione alle singole vendite fosse suscettibile di derogare e prorogare la giurisdizione belga sulle controversie scaturenti dal contratto di concessione nell'ambito del quale tali vendite erano state effettuate.

Ad analoghe conclusioni sono giunti pure i giudici olandesi, già con riferimento all'art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 1968²¹.

Gli stessi giudici portoghesi – e, nella specie, l'*Acór-*

*ção do Tribunal da Relação de Guimarães*²² –, nel 2014 hanno escluso che la clausola di scelta del foro stampata in calce alle fatture emesse in relazione alle singole vendite potesse conferire giurisdizione sulle controversie scaturenti dal più ampio rapporto di concessione.

Tornando alla sentenza in commento, la distinzione tra contratto (quadro) di concessione di vendita e singole vendite (collegate) sembra esser condivisa dalla Corte, quando rinvia alla corte nazionale la determinazione della portata della clausola di scelta del foro²³. Peraltro, nel compiere tale verifica, non è escluso che la corte nazionale possa ritenere la clausola di scelta del foro belga suscettibile di derogare la giurisdizione portoghese anche sulle controversie scaturenti dal contratto di concessione, nonostante la clausola sia intervenuta in occasione delle singole vendite.

Ad esempio, nel 2012, il Tribunale di Cremona²⁴ ha concluso che la clausola di scelta del foro italiano stipulata nei singoli negozi, data la sua "piuttosto ampia" formulazione²⁵, prorogasse la giurisdizione italiana anche sulla controversia relativa all'esistenza del contratto quadro (di agenzia, distribuzione o concessione di vendita) nell'ambito del quale tali singole vendite erano state (asseritamente) effettuate. Diversamente, nel 2013, condividendo che "[e]in (...) *Vertragshändler- oder Rabmenvertrag geht weit über die einzelnen Kaufverträge*"²⁶, l'*Oberlandesgericht Bamberg*²⁷ ha escluso che la clausola di scelta del foro

sorti dubbi circa l'attrazione dell'azione avente natura extracontrattuale (nella specie, un'azione di risarcimento del danno derivante dall'illecito antitrust accertato dalla Commissione) entro la giurisdizione del giudice designato dalla clausola di scelta del foro esclusiva, contenuta nei contratti di compravendita conclusi dai danneggiati. Cfr., rispettivamente, Corte di giustizia, sentenze del 10 marzo 1992, causa C-214/89, *Powell Duffryn plc c. Wolfgang Petereit*, ECLI:EU:C:1992:115, punto 31 e del 21 maggio 2015, causa C-352/13, *Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA c. Akzo Nobel NV et alia*, ECLI:EU:C:2015:335, punto 68.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ Cfr., con riferimento all'art. 17 Convenzione di Bruxelles del 1968, Cass., Sez. un., 14 giugno 2007, n. 13894, in *Riv. Dir. Int. Priv. e Process*, 2008, III, 741 e segg.; ed in *Riv. Dir. Proc.*, 2008, IV, 1141 e segg., ed *ivi* la nota di S.A. Villata.

¹⁷ Le altre decisioni note, con le quali le Sezioni Unite della Corte di cassazione italiana si sono pronunciate sulla portata di una clausola di scelta del foro, riguardano fattispecie diverse, in cui ciò che era dubbio era se entro l'ambito di operatività della clausola rientrassero anche le controversie di natura extracontrattuale sorte tra le parti contraenti. Cfr., con riferimento all'art. 23 Reg. (CE) n. 44/2001, Cass., Sez. un., 19 settembre 2014, n. 19675, con nota di L. Penasa, in *Int'l Lis*, 2015, I, 6 e segg.; Cass., Sez. un., 27 febbraio 2012, n. 2926, in *Riv. Dir. Int. Priv. e Process*, 2012, IV, 941 e segg.; e *Id.*, 25 novembre 2011, n. 24906, *ibid.*, 931 e segg.

¹⁸ Cfr., con riferimento all'art. 23, Reg. (CE) n. 44/2001, per l'ipotesi della deroga, *Hof van Beroep te Gent*, 2 maggio 2005, n. 2004/AR/996, in <https://www.ipr.be>; e, per l'ipotesi della proroga, *Rechtbank van koophandel te Hasselt*, 13 giugno 2007, in *Rechtskundig Weekblad*, 2009-10, n. 37, 1571 e segg.; entrambe riassunte in lingua inglese nella banca dati EUPILLAR (<https://w3.abdn.ac.uk/cism/eupillar/#/home>).

¹⁹ Trad. non ufficiale: "[l]'accordo di concessione è diverso – leggasi, si distingue – dagli accordi di compravendita". *Rechtbank van koophandel te Hasselt*, 13 giugno 2007.

²⁰ Trad. non ufficiale: "[u]n accordo di concessione non può essere ridotto a mere operazioni di compravendita". *Hof van Beroep te Gent*, 2 maggio 2005, n. 2004/AR/996.

²¹ Cfr. *Hoge Raad*, 24 maggio 1991, *Häcker c. Bosma*, in *Netherlands International Law Review*, 2, II, 1993, 239 e segg.

²² Cfr., con riferimento all'art. 23 Reg. (CE) n. 44/2001, *Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães*, 14 maggio 2014, n. 602/13.TJVNFG.1 in <https://www.dgsi.pt>.

²³ La corte d'appello si è già dovuta esprimere sulla portata di una clausola di scelta del foro (in quel caso, italiano) governata dall'art. 25 reg. (UE) n. 1215/2012 e stipulata nell'ambito di un contratto di concessione. Cfr. *Acórdão do Tribunal da Relação do Porto*, 23 febbraio 2016, n. RP201602237688/13.OTBMTS.P1, in <https://www.dgsi.pt>.

²⁴ Cfr., con riferimento all'art. 23 Reg. (CE) n. 44/2001, Trib. Cremona, sent. parz., 15 novembre 2012, non pubblicata e riassunta in lingua inglese nella banca dati EUPILLAR.

²⁵ "The competent law courts of Cremona (Italy) shall have exclusive jurisdiction in any action arising out of or in connection with this sale contract" (trad. non ufficiale dell'autore: "Le competenti corti di Cremona (Italia) avranno giurisdizione esclusiva su qualsiasi azione che sorga da o in connessione con questo contratto di vendita").

²⁶ Trad. non ufficiale dell'autore: "un contratto di concessione di vendita o contratto quadro va ben oltre – leggasi, è diverso da – i singoli contratti di compravendita".

²⁷ Cfr., con riferimento all'art. 23 Reg. (CE) n. 44/2001, *Oberlandesgericht Bamberg*, 24 aprile 2013, n. 3 U 198/12, in *ZwertietsR*, 2014, 121 e segg.

tedesco conclusa nell'ambito delle singole vendite fosse suscettibile di prorogare la giurisdizione tedesca anche sulla controversia circa l'esistenza del contratto di concessione, atteso che, al momento delle vendite, tale contratto, in fase di negoziazione, non costituiva ancora un rapporto giuridico determinato.

Anche la *Cour de cassation* francese²⁸ conferma la distinzione fra controversie scaturenti dal contratto di concessione e dalle singole vendite, ai fini della valutazione dell'ampiezza della giurisdizione accordata al giudice prorogato. Infatti, nel 2012, la Suprema Corte parigina ha ritenuto che la clausola di scelta del foro tedesco, contenuta nelle condizioni generali di vendita stampate a tergo delle fatture emesse dalla concedente (e menzionate altresì in conferme d'ordine e lettere commerciali trasmesse alla concessionaria), fosse "*suffisamment large et compréhensive*"²⁹ da derogare la giurisdizione francese anche in relazione alle controversie conseguenti all'interruzione del rapporto di concessione³⁰.

Analogamente, nel 2015, la *Court of Appeal*³¹ irlandese ha ritenuto che la clausola di scelta del foro tedesca contenuta nelle condizioni generali di vendita della concedente, riferita a "[...] *all disputes arising from business relations*"³² tra le parti, fosse "*sufficiently broad*"³³ da ricomprendere anche le controversie derivanti dall'inadempimento del contratto di concessione.

Dalla giurisprudenza europea sopra esaminata emerge come non sia escluso che la clausola di scelta del foro contenuta nelle singole vendite possa anche prorogare la giurisdizione in riferimento al contratto quadro, e ciò, in sostanza, dipende dalla formulazione con la quale la clausola è redatta. Nel caso di specie, le incertezze sulla portata della clausola di scelta del foro belga sono anche riconducibili all'ampiezza della sua

formulazione, laddove fa riferimento ad "*any dispute of any nature whatsoever*".

Requisiti formali della clausola di scelta del foro

La clausola di scelta del foro disciplinata dall'art. 25, par. 1, Reg. (UE) n. 1215/2012 deve rispondere ai requisiti di forma, alternativamente indicati alle lett. a), b) e c) della disposizione, che sono tesi a garantire l'esistenza di un effettivo consenso tra le parti contraenti.

Nel caso di specie, le parti non hanno concluso alcun contratto scritto. Per questa ragione, le condizioni generali che contengono la clausola di scelta del foro non sono richiamate in nessun documento sottoscritto dalle parti contraenti³⁴, ma menzionate unicamente nelle fatture emesse dalla concedente³⁵. La clausola non soddisfa quindi il requisito previsto dall'art. 25, par. 1, lett. a), Reg. (UE) n. 1215/2012³⁶, secondo cui l'accordo attributivo di competenza deve essere concluso per iscritto o provato per iscritto.

Non è escluso che possano essere invece soddisfatti gli altri requisiti formali previsti alle lett. b)³⁷ e c) dell'art. 25 Reg. (UE) n. 1215/2012, rispettivamente la forma ammessa dalle pratiche stabilite tra le parti o da un uso del commercio internazionale. Detta valutazione è demandata alla corte nazionale.

La giurisprudenza portoghese ha già svolto tale accertamento nell'ambito di una controversia del tutto simile a quella di specie, giungendo ad esito negativo. Con la sentenza già menzionata sopra, *l'Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães* ha ritenuto che la mera trasmissione, alla concessionaria, delle fatture con in calce stampata una clausola esclusiva di scelta del foro spagnolo non integrasse nessuno dei requisiti di forma dell'art. 23, par. 1, Reg. (CE) n. 44/2001.

²⁸ Cfr., con riferimento all'art. 17 Convenzione di Bruxelles del 1968, *Cour de cassation, Chambre commerciale*, 29 ottobre 1985, n. 83-14.738, in <https://www.legifrance.gouv.fr>.

²⁹ Trad. non ufficiale dell'autore: "sufficientemente ampia e comprensiva".

³⁰ Cfr., con riferimento all'art. 23 Reg. (CE) n. 44/2001, *Cour de cassation, Chambre commerciale*, 20 marzo 2012, n. 11-11.570, in <https://www.legifrance.gouv.fr>.

³¹ Cfr., con riferimento all'art. 23 Reg. (CE) n. 44/2001, *Court of Appeal*, 5 ottobre 2015, n. 2014 1199, *Bushell Interiors Ltd c. Leicht Kuchen AG*, in <https://www.bailii.org>.

³² Trad. non ufficiale dell'autore: "tutte le controversie che sorgano dai rapporti commerciali".

³³ Trad. non ufficiale dell'autore: "sufficientemente ampio".

³⁴ V. Corte di giustizia, *Saey Home & Garden*, punto 27, dove si cita Corte di giustizia, 7 luglio 2016, causa C-222/15, *Hörsig Kft. c. Alstom Power Thermal Services*, ECLI:EU:C:2016:525, punto 39.

³⁵ Nel nostro ordinamento, già nel 1989, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno escluso che una clausola di scelta del foro tedesco, riportata a margine delle fatture, potesse soddisfare lo stesso requisito di forma. Cfr., con riferimento all'art. 17, par. 1, lett. a), Convenzione di Bruxelles del 1968, Cass., Sez. un., 29 novembre 1989, n. 5224, in *Riv. Dir. Int. Priv. e Process.*, 1991, IV, 1051 e segg.; ed in *Nuova Giur. Comm.*, 1990, III, 391 e segg., ed *ivi* la nota di G. Campeis e A. de Pauli.

³⁶ Sul requisito di forma scritta (e provato per iscritto), v., per tutti, con riferimento all'art. 25, par. 1, lett. a), Reg. (UE) n. 1215/2012, A. Briggs, *Civil Jurisdiction and Judgments*, Informa Law from Routledge, Abingdon-New York, VI ed., 2015, 172 e segg., A.L. Calvo Caravaca, J. Carrascosa González, *Derecho Internacional Privado*, Vol. 1, Comares, Granada, 2017, XVIII ed., 254 e segg., S.M. Carbone, C. Tuo, *op. cit.*, 229 e segg., H. Gaudemet-Tallon, *Compétence et exécution des jugements en Europe*, LGDJ, Issy-les-Moulineaux, V ed., 152 e segg., T.C. Hartley, *op. cit.*, 146 e segg., M. Salvadori, *op. cit.*, Torino, 2018, 64 e segg.; con riferimento all'art. 23, par. 1, lett. a), Reg. (CE) n. 44/2001, J. Kropholler (iniziato da), J. Von Hein (proseguito da), *Europäisches Zivilprozessrecht*, Verlag Recht und Wirtschaft GmbH, Francoforte sul Meno, 2011, 424-423; e, con riferimento all'art. 17, par. 1, lett. a), Convenzione di Bruxelles del 1968, I. Queirolo, *op. cit.*, 164 e segg.

³⁷ Sul requisito di forma ammessa dalle pratiche stabilite tra le parti, v., per tutti, con riferimento all'art. 25, par. 1, lett. b), Reg. (UE) n. 1215/2012, A. Briggs, *op. cit.*, 175 e segg., A.L. Calvo Caravaca, J. Carrascosa González, *op. cit.*, 257, S.M. Carbone, C. Tuo, *op. cit.*, 233-234, H. Gaudemet-Tallon, *op. cit.*, 160-161, T.C. Hartley, *op. cit.*, 147-148, M. Salvadori, *op. cit.*, 69 e segg.; con riferimento all'art. 23, par. 1, lett. b), Reg. (CE) n. 44/2001, J. Kropholler (iniziato da), J. Von Hein (proseguito da), *op. cit.*, 424-425; e, con riferimento all'art. 17, par. 1, lett. b), Convenzione di Bruxelles del 1968, I. Queirolo, *op. cit.*, 171 e segg.

Ad analoghe conclusioni è giunta la giurisprudenza italiana.

Nel 2012, nel caso in cui veniva in rilievo una clausola di scelta del foro contenuta nelle condizioni generali menzionate nelle fatture emesse in relazione alle singole vendite effettuate nell'ambito di un contratto orale di concessione, il Tribunale di Padova ha escluso che la trasmissione delle fatture alla concessionaria, combinata all'acquiescenza di quest'ultima, potesse concorrere a formare una pratica tra le parti ai sensi della lett. b) e quindi a prorogare la giurisdizione, quand'anche in riferimento alle sole controversie derivanti dalle singole vendite³⁸. Richiamando la precedente giurisprudenza europea e di legittimità, il giudice patavino ha correttamente evidenziato come l'esistenza di una pratica stabilita tra le parti non possa comunque eludere l'accertamento di un effettivo consenso sulla clausola di scelta del foro, consenso che non può esser presunto in ipotesi di mancata contestazione delle fatture, essendo quest'ultime, diversamente da ordini e conferme d'ordine, documenti emessi in un momento successivo alla conclusione ed alla stessa esecuzione delle vendite cui si riferiscono.

Un orientamento più rigoroso³⁹ è quello assunto dal Tribunale di Lecco, il quale, con sentenza del 2010, ha sostenuto che la clausola di scelta del foro contenuta nella fattura, essendo riprodotta all'interno di un documento che non ha natura negoziale, in nessun caso possa soddisfare i requisiti di forma previsti dall'art. 23, par. 1, Reg. (CE) n. 44/2001⁴⁰.

Da ultimo nel 2017, le Sezioni unite della Corte di cassazione italiana⁴¹ hanno confermato che le fatture (ed i documenti di trasporto) sono atti "postnegoziali" e "come tali, già di per sé inadonei a disciplinare la giurisdizione per ogni controversia scaturente da contratti già stipulati, con efficacia ex ante".

Né pare che la clausola di scelta del foro *de quo* possa soddisfare il requisito di forma di cui alla lett. c) dell'art. 25, par. 1, Reg. (UE) n. 1215/2012⁴², non esistendo, a quanto consta, un uso del commercio internazionale, vigente nello specifico settore della distribuzione internazionale di beni, in virtù del quale alla concessionaria è opponibile la clausola di scelta del foro contenuta nelle condizioni generali menzio-

nate unicamente nelle fatture emesse dalla concedente e trasmesse alla prima.

Giurisdizione sulle controversie scaturenti da un contratto di concessione

Esclusa l'operatività della clausola di scelta del foro, la competenza internazionale deve esser determinata alla luce dei diversi titoli di giurisdizione previsti nel Reg. (UE) n. 1215/2012 e per questa ragione la Corte di giustizia esamina la fattispecie nel prisma dell'art. 7, punto 1, dello stesso regolamento.

La norma individua il giudice conferito di giurisdizione con riferimento a controversie in materia contrattuale, distinguendo il caso in cui queste siano originate da una compravendita o da una prestazione di servizi, dall'ipotesi in cui scaturiscano da un diverso contratto. Nella prima ipotesi, ai sensi della lett. b) della disposizione, è rispettivamente giurisdicente il giudice del luogo "in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto" (art. 7, punto 1, lett. b), primo trattino, Reg. (UE) n. 1215/2012) e quello del luogo "in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto" (art. 7, punto 1, lett. b), secondo trattino, Reg. (UE) n. 1215/2012). Nella seconda ipotesi, invece, è internazionalmente competente il giudice del luogo "di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio" (art. 7, punto 1, lett. a), Reg. (UE) n. 1215/2012). Infatti, a norma della lett. c) dell'art. 7, punto 1, Reg. (UE) n. 1215/2012, allorché il contratto controverso sia di compravendita o di prestazione di servizi ai sensi della lett. b) della stessa disposizione, non può trovare applicazione la sua lett. a)⁴³.

Con la sentenza *Corman-Collins*, più volte evocata nella decisione in commento, la Corte ha affermato che il contratto quadro rientra nella nozione di contratto di prestazione di servizi e si distingue da quello di compravendita, laddove, con il primo, la concessionaria si impegna a garantire la distribuzione dei prodotti della concedente, contribuendo ad ampliarne la diffusione⁴⁴, a fronte di una remunerazione che può anche consistere nei vantaggi di cui la stessa concessionaria gode in ragione del contratto di concessione stesso (ad esempio, se ivi previsto, nel diritto di vendere in esclusiva o quasi-esclusiva i prodotti del concedente)⁴⁵; mentre, nel secondo, l'oggetto è la mera fornitura di prodotti⁴⁶.

³⁸ V., con riferimento all'art. 23 Reg. (CE) n. 44/2001, Trib. Padova, sez. II, sent., 3 maggio 2012, in *Giur. It.*, 2013, 1, pp. 135 e segg., ed *ivi* la nota di P. Franzina; e riassunto in lingua inglese nella banca dati EUPILLAR.

³⁹ Cfr. P. Franzina, *op. cit.*, 138, nota 9.

⁴⁰ Cfr. Trib. Lecco, 15 aprile 2010, in *Riv. Dir. Int. Priv. e Process.*, 2012, 1, 221 e segg.

⁴¹ Cass., Sez. un., 10 febbraio 2017, n. 3559.

⁴² Sul requisito di forma ammessa da un uso del commercio internazionale, v., per tutti, con riferimento all'art. 25, par. 1, lett. c), Reg. (UE) n. 1215/2012, A. Briggs, *op. cit.*, 176, A.L. Calvo Caravaca, J. Carrascosa Gonzales, *op. cit.*, 257-258, S.M. Carbone, C. Tuo, *op. cit.*, 234 e segg., H. Gaudemet-Tallon, *op. cit.*, 161 e

segg., T.C. Hartley, *op. cit.*, 154 e segg., M. Salvadori, *op. cit.*, 70 e segg.; con riferimento all'art. 23, par. 1, lett. c), Reg. (CE) n. 44/2001, J. Kropholler (iniziato da), J. Von Hein (proseguito da), *op. cit.*, 428-429; e, con riferimento all'art. 17, par. 1, lett. c), Convenzione di Bruxelles del 1968, I. Queirolo, *ibid.*

⁴³ Corte di giustizia, *Saey Home & Garden*, punto 34, ultimo periodo, dove si cita Corte di giustizia, 14 luglio 2016, causa C-196/15, *Granarolo SpA c. Ambrosi Emmi France SA*, ECLI:C:2016:559, punti 30 e 31.

⁴⁴ Corte di giustizia, *Corman-Collins*, punti 27, 28 e 38.

⁴⁵ *Id.*, punti 39 e 40.

⁴⁶ *Id.*, punto 36.

Nel caso di specie, la Corte quindi ritiene applicabile la lett. b) dell'art. 7, punto 1, Reg. (UE) n. 1215/2012, diversamente dalla corte nazionale che, facendo applicazione della lett. a) della stessa norma, ha implicitamente escluso che il rapporto controverso fosse qualificabile quale compravendita di beni o prestazione di servizi⁴⁷. In effetti, prima della sentenza *Corman-Collins*, con la pronuncia già menzionata sopra, l'*Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça* ha sostenuto che il contratto di concessione non fosse suscettibile entro le categorie di cui alla lett. b) dell'art. 5, punto 1, Reg. (CE) n. 44/2001, ora art. 7, punto 1, Reg. (UE) n. 1215/2012. Diversamente, nell'unica sentenza italiana nota sul punto, anch'essa anteriore alla sentenza risolutiva della Corte, il Tribunale di Milano ha affermato: "la figura della concessione di vendita (...) conserv[a] la struttura causale della compravendita, pur unendovi un'ulteriore funzione di collaborazione tra le parti", ritenendo pertanto applicabile la lett. b) dell'art. 5, punto 1, Reg. (CE) n. 44/2001⁴⁸. Invece, i giudici belgi avevano, in alcuni casi, correttamente ricondotto la figura contrattuale della concessione di vendita nell'ambito della prestazione di servizi⁴⁹.

Sul punto, la sentenza in commento non introduce alcun elemento innovativo rispetto alla precedente giurisprudenza *Corman-Collins*. Quel che forse suscita maggiore interesse è che il caso di specie, in cui lo Stato membro ove è ubicato il luogo della prestazione principale resa dal concessionario (a quanto consta, la Spagna), è diverso da quello in cui le parti hanno rispettivamente la propria sede, nonché le proprie succursali o i propri stabilimenti.

Come sopra accennato, la Corte precisa che, laddove il luogo di prestazione principale dei servizi non possa essere individuato, a norma dell'art. 7, punto 1, lett. b), secondo trattino, Reg. (UE) n. 1215/2012 è competente il giudice del luogo di domicilio del prestatore. Tale criterio di collegamento residuale è stato enucleato nella sentenza *Wood Floor* del 2010⁵⁰, in un

caso in cui l'agente aveva fornito i propri servizi in una pluralità di Stati membri e nonostante la corte nazionale avesse accertato che questi avesse "svolto le proprie attività in misura largamente prevalente" nel luogo in cui aveva la propria sede⁵¹. In particolare, in *Wood Floor* la Corte di giustizia ha ritenuto che, "in caso di impossibilità di stabilire il luogo della fornitura principale dei servizi tanto sulla base delle disposizioni del contratto stesso quanto alla luce della sua esecuzione effettiva, occorre individuare tale luogo in un altro modo che rispetti al tempo stesso gli obiettivi di prevedibilità e di prossimità perseguiti dal legislatore"⁵². In quel caso tale luogo era stato appunto individuato nella sede dell'agente, considerato che "con tutta probabilità" l'agente ivi fornisce una parte non trascurabile dei propri servizi.

Nel caso di specie, a quanto consta, le parti hanno individuato il luogo di prestazione principale dei servizi in Spagna, e non sembra dunque poter operare il criterio di collegamento residuale che, peraltro, se fosse applicato, condurrebbe alla giurisdizione del giudice portoghese, nel cui Stato la concessionaria ha però reso una parte trascurabile della prestazione.

Conclusioni

Alla luce di quanto analizzato sopra, la clausola di scelta del foro belga non sembra esser stata conclusa in nessuna delle forme previste dall'art. 25 Reg. (UE) n. 1215/2012. Ai dubbi sulla validità formale della clausola si aggiungono quelli circa la sua portata. Entrambe le questioni, sulla validità formale e sulla portata, possono, ed anzi, devono essere approfondite dal giudice portoghese, anche tenuto conto del fatto che quello designato non è stato adito⁵³. Ad ogni modo, in assenza di una valida ed efficace clausola di deroga della giurisdizione portoghese, il criterio di collegamento rilevante è quello di cui all'art. 7, punto 1, lett. b), secondo trattino, Reg. (UE) n. 1215/2012, che

⁴⁷ "Como o contrato de concessão comercial, considerando a sua estrutura, não pode ser assimilado [...] a um contrato de compra e venda ou a um contrato de prestação de serviços, não se poderia aplicar, se fosse caso disso, o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento" (trad. non ufficiale dell'autore: "Poiché il contratto di concessione di vendita, considerata la sua struttura, non può essere assimilato [...] ad un contratto di vendita o ad un contratto di servizi, non può essere applicato l'art. 5, punto 1, lett. b) del regolamento") è quanto già si afferma in *Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça*, 12 ottobre 2006, n. 06B3288, in <https://www.dgsi.pt>.

⁴⁸ Cfr. Trib. Milano, Sez. VII, 17 dicembre 2010.

⁴⁹ Cfr. *Rechtbank van Koophandel te Hasselt*, 13 giugno 2007, dove la corte ha motivato la propria decisione facendo riferimento alla nozione di "servizi" di cui agli artt. 50 e 51 TCE, ora artt. 57 e 58 TFUE; e *Rechtbank van Koophandel te Kortrijk*, 29 marzo 2007, n. 2005/AR/227, in <https://jure.juridat.just.fgov.be/?lang=nl>, dove, tra l'altro, convenuta è la Saey Home & Garden e dove la corte non ha esitato nell'affermare che "[e]en concessieovereenkomst is een overeenkomst tot verstrekking van diensten in de zin van art. 5.1.b) EEX-Verordening" (trad. non ufficiale dell'autore: "il contratto di concessione è un contratto di prestazione

di servizi ai sensi dell'art. 5, punto 1, lett. b), Reg. (CE) n. 44/2001"). In un altro caso le corti belghe hanno invece fatto applicazione della lett. a) dell'art. 5, punto 1, Reg. (CE) n. 44/2001 per determinare la giurisdizione sull'azione spiegata dalla concessionaria per ottenere il pagamento dell'indennità di mancato preavviso. Cfr. *Hof van Beroep te Gent*, 2 maggio 2005, n. 2004/AR/996.

⁵⁰ Corte di giustizia, 11 marzo 2010, causa C-19/09, *Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH c. Silva Trade SA*, punti 33-34 e 41-43.

⁵¹ Corte di giustizia, *Wood Floor*, punto 16.

⁵² Id., punto 41.

⁵³ Per il diverso caso in cui fosse stato adito anche il giudice designato, v. M. Salvadori, *op. cit.*, 92-94 e 114; R. Fentiman, *International Commercial Litigation*, II ed., Oxford University Press, Oxford, 2015, 100; M.A. Lupoi, *La nuova disciplina della litispendenza e della connessione tra cause nel regolamento UE n. 1215 del 2012*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 2013, 1425 e segg.; S.M. Carbone, *op. cit.*, 651 e segg.; e L. Penasa, *La nuova disciplina degli accordi sulla giurisdizione alla luce del reg. n. 1215/2012*, in *Int'l Lis*, 2013, III/IV, 117 e segg.

dovrebbe condurre alla giurisdizione del giudice spagnolo, giudice del luogo di prestazione principale dei servizi ai sensi del contratto orale di concessione concluso tra le parti. Il giudice portoghese non sembra invece esser conferito di competenza internazionale sulla scorta degli altri titoli di giurisdizione previsti dal regolamento. In effetti, ai fini dell'art. 7, punto 1, lett. b), Reg. (UE) n. 1215/2012, il luogo di prestazione principale dei servizi sembra esser individua-

bile in Spagna, e non dovrebbe quindi trovare applicazione il criterio di collegamento residuale del luogo in cui è domiciliato il prestatore. Va infine precisato che, in ogni caso, la concessionaria si sarebbe potuta rivolgere al giudice belga, ai sensi dell'art. 4, par. 1, Reg. (UE) n. 1215/2012, la regola generale sulla giurisdizione, che conferisce competenza internazionale al giudice dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato.

■ Processo tributario

Cassazione civile, Sez. trib., 8 giugno 2018, n. 14935 – Pres. Bruschetta – Rel. Nonno – Agenzia delle Entrate (Avv. Gen. Stato) – Tiglio I s.r.l. (avv.ti Caporale, Odescalchi). *Conferma Comm. Trib. Reg. della Lombardia, 20 ottobre 2009 e cassa senza rinvio Comm. Trib. Reg. della Lombardia, 18 luglio 2012.*

Imposte e tasse in genere – Processo tributario – Revocazione ordinaria – Sistema antecedente alla novella introdotta dal D.Lgs. n. 156/2015 – Ricorso proposto contro sentenza d'appello già impugnata per cassazione – Inammissibilità

Prima della modifica apportata all'art. 64, D.Lgs. n. 546/1992 dall'art. 9, D.Lgs. n. 156/2015, era inammissibile il ricorso per revocazione ordinaria proposto contro una sentenza tributaria d'appello già impugnata per cassazione. (Massima non ufficiale)

Omissis – Rilevato che:

1. con sentenza n. 80/18/09 del 20/10/2009 la CTR della Lombardia accoglieva parzialmente l'appello proposto dalla Tiglio I s.r.l. nei confronti della sentenza n. 18/12/08 della CTP di Milano, che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione della società contribuente avverso la cartella esattoriale con la quale venivano richieste somme a titolo di IVA e ritenute alla fonte derivanti dalla liquidazione dei modelli Unico/2002 e 770/2002 presentati relativamente all'anno d'imposta 2001;

1.1. il giudice di appello premetteva che: a) la contribuente sosteneva di avere versato tutto quanto derivante dalle dichiarazioni e presentava prospetto con gli estremi dei versamenti F24; b) la CTP in accoglimento di un'eccezione pregiudiziale dell'Ufficio, dichiarava inammissibile il ricorso per carenza del potere rappresentativo in capo a colui che si era qualificato legale rappresentante della società; c) la Tiglio I s.r.l. impugnava la sentenza della CTP;

1.2. su queste premesse, la CTR motivava il parziale accoglimento dell'appello con i seguenti rilievi: a) la società contribuente aveva provato i poteri del soggetto proponente il ricorso, sicché la sentenza della CTP andava sul punto riformata; b) con riferimento all'iscrizione a ruolo di IVA per un importo di Euro 83.632,00, oltre interessi e sanzioni, la Tiglio I s.r.l. aveva prodotto ravvedimento operoso limitatamente alla somma di Euro 58.116,88, mentre per la somma residua di Euro 25.517,00, l'iscrizione "consegue alla correzione della dichiarazione avvenuta in data 1.2.2005. Tale circostanza, sulla quale nulla ha eccepito l'appellante, dimostra che la rettifica è avvenuta nei termini

e quindi rende legittima l'iscrizione a ruolo"; c) con riferimento, infine, alla somma di Euro 11.964,00 (ritenute alla fonte) era intervenuto lo sgravio dell'Ufficio;

2. avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle entrate proponeva tempestivo ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. la Tiglio I s.r.l. resisteva con controricorso e proponeva, altresì, ricorso incidentale affidato a due motivi, nonché depositava memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.;

4. con sentenza n. 77/15/12 del 18/07/2012 la CTR della Lombardia accoglieva la domanda di revocazione avverso la sopra menzionata sentenza n. 80/18/09 proposta dall'Agenzia delle entrate per errore di fatto, consistito nell'aver ritenuto sussistente un ravvedimento operoso da parte della contribuente che sarebbe smentito dalla documentazione prodotta (F24 presente in atti);

4.1. a quanto emerge dalla sentenza di revocazione: a) secondo la tesi dell'Agenzia delle entrate la CTR avrebbe erroneamente letto i dati indicati nel modello F24, attribuendovi un significato differente da quello effettivo, essendo tale pagamento volto a sanare ritenute versate in ritardo e non a reintegrare una errata compensazione IVA; b) la Tiglio I s.r.l. resisteva in giudizio evidenziando l'insussistenza dell'errore di fatto;

4.2. la CTR così motivava l'accoglimento della domanda di revocazione: a) l'errore denunciato dall'Agenzia delle entrate era effettivamente qualificabile come errore di fatto revocatorio, sussistendone tutte le caratteristiche richieste dalla giurisprudenza della S.C.; b) dal modello F24 che sarebbe, secondo la CTR, espressione di ravvedimento operoso di somme versate per un credito d'imposta illegittimamente compensato con debiti IVA 2001, "risulta invece che i codici ivi indicati si riferiscono non a quelli IVA, ma (1040) a "ritenute su redditi di lavoro autonomo arti professioni" e (8906) a "sanzione pecuniaria sostituto d'imposta". La Commissione Regionale non si è accorta quindi che la Società Tiglio aveva fatto solo ritenute per somme operate e versate in ritardo e su quest'errore ha fondato la sua decisione";

5. avverso la sentenza della CTR la società contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi e depositava memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.;

6. l'Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Diritto

Considerato che:

1. va pregiudizialmente rilevato che i due ricorsi, quello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 80/18/09 della CTR della Lombardia, nonché quello proposto dalla Tiglio I s.r.l. avverso la sentenza n. 77/15/12 della medesima CTR, con cui è stata accolta l'impugnazio-